

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI SELVAPIANA

Art. 1

Sotto la denominazione **Associazione degli amici di Selvapiana** è costituita per tempo indeterminato e con sede a Serravalle un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2

L'associazione ha per scopo la valorizzazione e la promozione del comprensorio di Selvapiana, sito nella frazione di Ludiano, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, in collaborazione con il Comune, il Patriziato, la Parrocchia ed altri enti pubblici e privati.

In particolare l'associazione intende:

- a) promuovere il recupero storico architettonico del vecchio nucleo di Selvapiana;
- b) promuovere progetti di ricerca e di valenza storica;
- c) promuovere e valorizzare il territorio circostante (Grotti-Selvapiana-Valè-Navone-Scarp);
- d) promuovere la ricerca sulle componenti naturali del luogo;
- e) valorizzare il bosco circostante e la selva castanile;
- f) recuperare e promuovere attività agricole atte a garantire la gestione del territorio;
- g) valorizzare il percorso della via storica e promuovere il recupero e la manutenzione della rete dei sentieri;
- h) promuovere e rivitalizzare il comprensorio sostenendo manifestazioni in particolare culturali, sociali e ricreative.

Art. 3

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo scopo.

Il Comune di Serravalle, il Patriziato di Ludiano e la Parrocchia di Ludiano sono membri di diritto dell'associazione. Le domande di ammissione sono esaminate e decise dal comitato.

Art. 4

I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale che solo risponde degli impegni dell'associazione, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 5

I soci possono dimissionare in ogni momento con preavviso scritto di 6 mesi inviato al comitato per la fine di ogni anno. Per l'anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta. È considerato dimissionario il socio che non avrà pagato la tassa sociale.

Art. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle tasse sociali, dagli interessi sul patrimonio sociale, dalle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche, dai contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni di sostegno.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 8

L'assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso a ogni socio con almeno 30 giorni di preavviso e si tiene di regola entro il 30 settembre di ogni anno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Art. 9

L'assemblea generale, diretta dal presidente del comitato, può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Art. 10

Ogni persona fisica ha diritto ad un voto così come le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che dovranno designare per iscritto il loro rappresentante ufficiale prima dell'inizio dei lavori.

Art. 11

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione e esercita le seguenti competenze:

1. approva gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
2. nomina e revoca i membri del comitato (fatta eccezione per i rappresentanti del Comune di Serravalle, del Patriziato di Ludiano e della Parrocchia di Ludiano, designati dai rispettivi esecutivi prima dell'assemblea di nomina);
3. designa l'ufficio di revisione composto di 2 membri;
4. approva il rapporto d'attività del comitato e i conti annuali;
5. dà scarico al comitato;
6. pronuncia l'esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali;
7. definisce l'ammontare della tassa sociale;
8. si pronuncia circa l'accettazione di donazioni e legati;
9. modifica gli statuti;
10. decide la fusione con altre associazioni;
11. decide lo scioglimento dell'associazione.

Nei casi previsti ai N. 9), 10) e 11) le deliberazioni devono essere adottate dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

Art. 12

Il comitato è composto da 3 a 7 membri che stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Il comitato designa nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere.

Il Comune di Serravalle, il Patriziato e la Parrocchia di Ludiano hanno un membro di diritto nel comitato.

Art. 13

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- a) concretizza gli indirizzi generali dell'associazione;
- b) assicura l'amministrazione, organizza e coordina l'attività dell'associazione;
- c) adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo;
- d) allestisce l'ordine del giorno delle assemblee generali ed esegue le decisioni delle stesse.

Art. 14

Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell'associazione lo esigono dietro convocazione

del suo presidente o del vicepresidente.

Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. È ammessa l'adozione di decisioni in via circolare. In caso di parità decide il presidente.

Art. 15

L'associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva di due persone designate dal comitato.

In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta, collettivamente, al presidente ed al segretario.

Art. 16

L'ufficio di revisione è composto da due membri designati per il periodo di 4 anni dall'assemblea generale.

L'ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 17

L'esercizio contabile è annuale e chiude al 31 dicembre.

Art. 18

Gli organi dell'associazione tengono un verbale sulle discussioni e deliberazioni che sarà sottoscritto dal segretario e dal presidente rispettivamente da chi ne avrà fatto le veci.

Art. 19

Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo verrà devoluto, su decisione dell'assemblea generale, al Comune o, in via subordinata, ad un'associazione avente scopi analoghi.